



CASARANO COLLEPASSO MATINO PARABITA RUFFANO SUPERSANO TAURISANO



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CASARANO

COMUNE DI CASARANO (Comune Capofila)

PROVINCIA DI LECCE

(Convenzione ex art. 30 del D. Lgs n. 267/2000)

73042 Casarano (LE) – C.F.: 81000350751

Tel.: 0833 502428

e-mail: udp@ambitodicasarano.it Pec: info@pec.ambitodicasarano.it

DISCIPLINARE DI GARA

GARA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA MePA (R.D.O.) CON PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI PERSONE DISABILI

IMPORTO A BASE DI GARA: € 166.623,60

(art. 88 del R.R. 4/2007 e ss.mm.ii)

CIG: 9882809FF8

Appalto di servizi, di cui all'allegato IX (Art.142 del D. Lgs. 50/2016)

PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara (di seguito, "Disciplinare") costituisce parte integrante e sostanziale del Bando di gara (di seguito, "Bando") con cui è stata indetta la presente procedura ex articolo 71, co. 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "Codice").

Il presente Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione, di compilazione e di presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione dell'appalto nonché a tutte le ulteriori informazioni relative alla presente procedura di affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata in favore di persone disabili, come meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto. Il servizio in oggetto rientra nell'Allegato IX del Codice degli appalti pubblici e delle concessioni di cui all'art. 142 del D. Lgs. n. 50/2016.

La gara in oggetto, indetta con determinazione R.G. n. 466 del 14.06.2023 (R.S. n. 60 del 14.06.2023), avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e si svolgerà sul portale telematico del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).

ART. 1 - DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) *BANDO DI GARA*;
- 2) *CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO*;
- 3) *DISCIPLINARE DI GARA*;
- 4) *ALLEGATO AL DISCIPLINARE*;
- 5) *DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (MOD.A)*;
- 6) *DGUE (MOD.B)*;
- 7) *PATTO D'INTEGRITA'*.

Tutta la documentazione di gara è pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Casarano.

Ai sensi dell'art.74, co 1 del Codice, la documentazione di gara sarà accessibile all'indirizzo www.comune.casarano.le.it/, e sulla piattaforma MePA consultabile e scaricabile dai medesimi siti web.

ART. 2 - OGGETTO DELLA RDO

L'oggetto della RDO consiste nell'affido a terzi del SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI PERSONE DISABILI residenti nei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale Sociale di Casarano e dovrà offrire i servizi minimi di seguito descritti.

Il servizio di assistenza domiciliare integrata in favore di persone disabili consiste in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie. Caratteristica del servizio è l'unitarietà dell'intervento, che assicura prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali in forma integrata e secondo piani individuali programmati.

Il servizio è erogato secondo quanto definito dall'art. 46 "Servizi socio assistenziali" della Legge regionale n.19/06, specificato dagli artt. 88 del **REGOLAMENTO REGIONALE n. 4/2007**.

ART. 3 – LUOGO DI ESECUZIONE, IMPORTO, OPZIONI E RINNOVI, DURATA DELL'APPALTO

LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il servizio sarà espletato nei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale Sociale di Casarano: Casarano (Capofila), Collepasso, Martino, Parabita, Ruffano, Supersano e Taurisano.

IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo stimato a base d'asta per l'appalto è pari ad € 166.623,60 oltre I.V.A., di cui € 151.476,00, oltre I.V.A., per lo svolgimento delle prestazioni del servizio.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, il progetto individua per costi presunti della manodopera € 151.476,00 non soggetto a ribasso.

I costi per le spese generali soggetti a ribasso ammontano ad € 15.147,60, oltre Iva come per Legge.

FIGURE PROFESSIONALI	MONTE ORE COMPLESSI VO
-----------------------------	---------------------------------------

	PREVISTO
ASSISTENTE SOCIALE -COORDINATORE- Cat. D2	156
OSS- Cat. C2	7.800

OPZIONI E RINNOVI

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016, la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione, quindi prima del termine naturale previsto dal contratto, in regime di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

DURATA DELL'APPALTO

Il servizio avrà la durata presunta di mesi **dodici** decorrenti dalla data di stipula del contratto, ovvero dalla data di avvio del servizio risultante da apposito verbale, salvo una eventuale conclusione anticipata dovuta ad un aumento del reale fabbisogno e/o alla concorrenza dell'importo aggiudicato.

Prima della sottoscrizione del contratto, ragioni di urgenza potranno determinare la necessità di esecuzione anticipata del servizio, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del Codice.

L'Ambito si riserva la facoltà di affidare al concorrente aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs 50/2016, per ulteriori dodici mesi, per il valore presunto, per tale periodo, di € 166.623,60 oltre I.V.A.,

Tale periodo sarà affidato con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio di Piano alla ditta aggiudicataria, compatibilmente con le risorse finanziarie che si renderanno disponibili nel Piano Sociale di Zona, come rinnovo del medesimo servizio.

ART. 4 -SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Alla gara sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in possesso dell'abilitazione al MePA, BANDO: Servizi sociali – Categoria LOTTO – Servizi Sociali e abbiano i requisiti di cui agli artt. 80, 81, 82 e 83 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle condizioni ivi poste.

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. Tutti i partecipanti devono essere abilitati al MePA al momento della presentazione dell'offerta.

Attesa la complessità tecnica ed organizzativa del servizio oggetto dell'appalto è necessario che i soggetti concorrenti presentino un'organizzazione di impresa coerente con il servizio da svolgere.

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti, a pena di esclusione dalla procedura di gara, devono essere in possesso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dei requisiti di seguito indicati.

A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE (non dimostrabili mediante avalimento)

a.1. Insussistenza delle cause di esclusione previste nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare:

1) condanna risultante da sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. inflitta nei confronti di alcuno dei soggetti indicati nel co. 3, dell'art. 80, del D. Lgs. 50/2016 per uno dei seguenti reati:

a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto

legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;

c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2) Insussistenza, nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del citato decreto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co 4, del medesimo decreto ovvero procedimenti pendenti per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza;

3) insussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016;

4) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di concordato preventivo o comunque di un procedimento in corso per la dichiarazione di una delle predette situazioni salvo il caso di concordato con continuità aziendale previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016;

5) insussistenza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità del concorrente;

6) insussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

7) coinvolgimento del concorrente nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura tale da avere aver creato una distorsione della concorrenza;

8) insussistenza della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

9) iscrizione del concorrente nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione;

10) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

11) violazione, in caso di assoggettabilità, degli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99;

12) concorrente che trovandosi nelle condizioni di colui che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

13) situazione del concorrente che si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

14) insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, del concorrente rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;

15) insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;

16) mancato adempimento, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

17) osservanza del divieto di associazione in partecipazione di cui all'art. 48, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016;

18) insussistenza di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14, della legge n.

383/2001 come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

19) non avere alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara (art. 53, co. 16 ter del D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i. come introdotto dall'art. 1 della L. 190/2012);

20) insussistenza di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente o di altre cause di esclusione eventualmente previste dalla legge vigente.

In merito all'eventualità della partecipazione di soggetti raggruppati o consorziati si richiama quanto previsto:

► nell'art. 48, co. 7°, primo periodo del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;

► nell'art. 48, co. 7°, secondo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. b), D. Lgs. 50/2016 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) o da un consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. c), D. Lgs. 50/2016 (consorzi stabili) è vietato partecipare in qualsiasi altra forma (individuale o associata) alla medesima gara a pena di esclusione sia del consorzio che dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

E' fatto inoltre divieto di qualsiasi modificazione della composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f e g) del D. Lgs 50/2016 rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

a. 2. La dichiarazione relativa all'assenza delle cause di esclusione indicate al co. 1, dell'art. 80 del Codice, dovrà essere resa da tutti i soggetti membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'operatore economico o che vi abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, in carica ovvero cessati dalla carica nell'anno precedente alla data di pubblicazione del Bando (art. 80, co. 3, Codice).

Avvertenza: *in relazione a ciascuna sentenza di condanna definitiva, decreto penale di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., dichiarata dovrà perentoriamente indicarsi anche la tipologia di reato per la quale è stato pronunciato il provvedimento penale e ciò anche se la relativa voce non è contenuta nel formulario di DGUE.*

DGUE: *Mediante compilazione della Parte III, Sezione A. Anche in tal caso, in relazione a ciascuna sentenza di condanna definitiva, decreto penale di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., dichiarata dovrà perentoriamente indicarsi anche la tipologia di reato per la quale è stato pronunciato il provvedimento penale e ciò anche se la relativa richiesta non è presente nel formulario di DGUE.*

Tutti i soggetti di cui al co. 3, dell'art. 80, del Codice:

- dovranno essere nominativamente indicati nella Parte VI del Documento Unico di Gara Europea (DGUE);
- dovranno sottoscrivere, a conferma della veridicità dei dati che li riguardano nonché ai sensi e agli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, il DGUE. In alternativa, i predetti soggetti potranno dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 80, del Codice mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive ai sensi e agli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.

a.3. La dichiarazione circa l'assenza delle cause di esclusione di cui al co. 2, dell'art. 80 del Codice, deve essere resa da tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011. In particolare dovrà essere resa:

- se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
- se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto, ai seguenti ulteriori soggetti:

- per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

- per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a

ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

- per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
- per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e poi per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- per le società semplici e in nome collettivo, a tutti i soci;

In caso di concorrente avente la forma della società, costituito da meno di quattro soci, le dichiarazioni devono essere rese anche dai soci che detengono quote sociali in misura almeno pari al 50%. In caso di due soci al 50% entrambi devono rendere la suddetta dichiarazione.

DGUE: *Mediante compilazione del nella Parte III, Sezione D.*

Tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 qualora non coincidenti con quelli di cui al co. 3, dell'art. 80, del Codice:

• *dovranno essere nominativamente indicati nella Parte VI del Documento Unico di Gara Europea (DGUE)*

• *dovranno sottoscrivere, a conferma della veridicità dei dati che li riguardano nonché ai sensi e agli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, il DGUE. In alternativa, i predetti soggetti potranno dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui al co. 2, dell'art. 80, del Codice mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi e agli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.*

a.4. La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui ai commi 3, 4 e 5, dell'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016, dovrà essere resa dal concorrente in autocertificazione ai sensi e agli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.

DGUE: *mediante la compilazione della parte III, Sezioni A, B, C e D.*

a.5. Self cleaning.

1. Il concorrente che si trovi nella situazione di cui al punto 1) (*provvedimenti giurisdizionali emessi per uno o più dei reati indicati nel co. 1, dell'art. 80, del Codice degli Appalti*), pronunciati nei confronti dei soggetti indicati nel co. 3 del predetto articolo;

• se ancora in carica alla data di pubblicazione della gara - limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati;

• cessati dalle cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione della gara, è ammesso a provare di aver adottato atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

2. Il concorrente che si trovi nella situazione di cui ai punti da 3) a 16) (*cause di esclusione previste dal co. 5, dell'art. 80, del Codice degli Appalti*), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.

3. Qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'istituto del self-cleaning di cui all'art. 80, co. 7, del Codice, i provvedimenti di autodisciplina adottati dall'operatore economico dovranno essere dichiarati espressamente mediante autocertificazione ai sensi e agli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.

DGUE: *mediante la compilazione della Parte III, Sezione A.*

a.6. In caso di utilizzo, per la compilazione del DGUE, del formulario on line della Commissione europea:

• la Parte III, Sezione A, relativa alla dichiarazione delle sentenze di condanna definitive, del Modello Europeo, va uniformata all'ordinamento italiano inserendo i riferimenti al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. di cui al co. 1, dell'art. 80 del Codice;

• le cause di esclusione indicate nelle lett. e) ed f), della Parte III, sezione B, del relativo Modello europeo vanno eliminate o comunque non compilate in quanto non contemplate dal D. Lgs. n. 50/2016.

a.7. Concordato preventivo con continuità d'azienda.

In caso in cui il concorrente si trovi nello stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ai fini della partecipazione alla presente gara, lo stesso dovrà

dichiarare di essere stato autorizzato, indicando gli estremi del provvedimento di autorizzazione del Tribunale, alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici. In caso di concorrente che ha depositato domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco), ai fini della partecipazione alla presente gara, lo stesso dovrà dichiarare di essere stato autorizzato, indicando gli estremi del provvedimento di autorizzazione del Tribunale, alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici. In entrambe le ipotesi, il concorrente dovrà produrre la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesti la conformità del concorrente al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DGUE: *mediante compilazione della Parte III, Sez. C.*

a.8. Gli obblighi di cui ai capoversi precedenti:

- si estendono a tutti gli operatori economici che costituiscono il concorrente;
- costituiscono formalità essenziali ai sensi e agli effetti dell'art. 83, co. 9, del Codice.

B. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 83, CO. 1, LETT. A) DEL D.LGS. n. 50/2016. (non dimostrabili mediante avvalimento)

► Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio) per il settore di attività principale inerente e pertinente con il servizio oggetto della concessione se chi esercita l'impresa è italiano o straniero residente in Italia.

Per le imprese non residenti in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei Registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del D. Lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate al comma 3 del medesimo articolo 83.

Nel caso di candidati plurisoggettivi, il requisito dell'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. dovrà essere posseduto:

- per i raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi, da tutti i componenti del raggruppamento;
- per i consorzi cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- per i consorzi cui all'art. 45, comma 2, lettere e), dal consorzio.

► Iscrizione all'Albo delle Cooperative sociali della Regione Puglia istituito ai sensi della L. 381/91 con finalità statutarie attinenti alle caratteristiche dei Servizi richiesti.

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale dovrà essere dichiarato anche dall'eventuale impresa ausiliaria.

DGUE: *mediante compilazione della Parte IV, Sezione A.*

In caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti iscrizioni, ne va addotta la precisa motivazione e/o dispensa di legge; le finalità statutarie devono comunque comprendere la gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

In caso di associazioni temporanea di scopo (A.T.S.) i su indicati requisiti dovranno essere posseduti soltanto dai soggetti aventi natura d'impresa.

C. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 83 CO. 1, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016.

c.1. Solidità economica e finanziaria, certificata da idonea garanzia e/o referenza bancaria da correlarsi alla natura ed alle dimensioni della gara con espresso riferimento all'oggetto e all'importo della gara, rilasciata da funzionario bancario abilitato, debitamente sottoscritte e controfirmate digitalmente dal legale rappresentante del concorrente - rilasciata da almeno un Istituto di credito o intermediario autorizzato ai sensi della L. 385/93, di data non inferiore ai tre mesi rispetto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dalla quale risulti la capacità economico-finanziaria dell'impresa con attestazione che "l'impresa ha fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità" e copia conforme ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del bilancio o estratto dei bilanci d'impresa dell'ultimo triennio;

DGUE: *mediante compilazione della Parte IV, Sez. B, punto 6 (eventuali altri requisiti economico o finanziari).*

c.2. Realizzazione, negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, corrispondenti agli ultimi tre bilanci depositati, antecedenti la data di pubblicazione della presente RdO:

- di un fatturato globale minimo annuo d'impresa non inferiore, complessivamente, al doppio dell'importo posto a base di gara, al netto di IVA;
- di un fatturato minimo annuo in servizi uguali a quelli oggetto dell'appalto, non inferiore all'importo complessivo posto a base di gara, al netto di IVA.

Entrambi i criteri sopra esposti sono adottati nel rispetto di cui all'art.83 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016.

Entrambi i criteri sopra esposti sono adottati nel rispetto di cui all'art.83 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti tale requisito deve essere posseduto nella misura minima del 60% dalla capogruppo per la parte restante cumulativamente dalle mandanti con misura minima per ciascuna mandante o altra consorziata pari al 20%.

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui alla presente lettera sono richiesti dalla stazione appaltante in considerazione delle peculiari esigenze di tutela correlate all'esecuzione dei servizi in parola, che richiedono particolari garanzie di stabilità organizzativa ed esperienza specifica in capo alle Imprese che li erogano onde consentire, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara (art. 83 commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

DGUE: *mediante compilazione della Parte IV, Sez. B, punto 1b).*

D.REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI DI CUI ALL'ART. 83 CO. 1, LETT. C) DEL D. LGS.50/2016

d.1. Esperienza documentata o documentabile nel servizio uguale a quello oggetto dell'appalto (ex. art. 88 R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii) di almeno 3 (tre) anni, nell'ultimo quinquennio dalla data di pubblicazione della presente gara con un fatturato per il servizio uguale a quello oggetto dell'appalto almeno pari all'importo complessivo posto a base di gara.

d.2. (non obbligatorio ai fini della partecipazione) possesso del certificato, in corso di validità, che attesti l'ottemperanza del soggetto concorrente alle norme europee in materia di qualità della serie UNI EN ISO 9001:2000 o successive per il settore di accreditamento pertinente all'oggetto dell'appalto.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il requisito deve essere posseduto e, quindi dichiarato, dalla capogruppo e/o da altro soggetto della RTI; in caso di consorzio, almeno da una consorziata.

DGUE: *mediante compilazione della Parte IV, Sez. B, punto 13 (eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando).*

Precisazioni per RTI/Consorti d'impresa.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, la percentuale dei requisiti economico- finanziari e tecnico-professionali deve essere pari o superiore a quella che, nella dichiarazione congiunta di impegno, sarà indicata quale parte di prestazione che effettivamente ogni singola impresa si obbliga a prestare, rimanendo le imprese stesse solidalmente responsabili nei confronti della stazione appaltante. E' necessario che la composizione soggettiva del concorrente plurisoggettivo assicuri, complessivamente, il possesso del 100% dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali e, in ogni caso, che la mandataria posseda almeno il 60% dei su citati requisiti.

In caso di concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'impegno a costituire l'A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D. Lgs 50/2016, deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto), nonché specificare le parti della fornitura che verranno eseguite da ciascuna associata. In ogni caso, ogni impresa riunita/consorziata non può dichiarare di aver intenzione di eseguire una percentuale di prestazione maggiore rispetto alla capacità dichiarata in sede di ammissione (es.: se ha autocertificato requisiti per il 30% della prestazione, nell'offerta può dichiarare di aver intenzione di eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%).

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Avvertenze per la comprova dei requisiti di partecipazione.

I requisiti di partecipazione potranno essere comprovati in autocertificazione ai sensi e agli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00 predisponendo il documento di gara unico europeo (DGUE), avvalendosi del modello editabile allegato.

ART. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

La presentazione dell'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità della stessa, esclusivamente mediante il portale del MePa con le prescrizioni tecniche ivi previste.

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta sono quelli indicati sul sistema Mepa nonché nella lettera di invito ad RdO.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine anche per cause non imputabili al concorrente.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporterà l'irricevibilità e la non ammissione dell'offerta alla procedura.

La risposta alla richiesta di offerta (*lettera di invito ad RdO*) mediante caricamento a sistema dell'offerta sottintende l'accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute nei documenti di gara di cui all'art. 1 del presente disciplinare.

Le clausole e le condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Generali di Contratto e nello specifico Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico relativo ai servizi oggetto della presente richiesta di offerta si applicano ai rapporti tra il Fornitore aggiudicatario e la Stazione Appaltante se ed in quanto compatibili con le condizioni particolari di contratto contenute nei documenti di gara allegati alla RDO con particolare riferimento alle condizioni contrattuali contenute nel Capitolato Speciale di Appalto.

La documentazione a corredo dell'offerta dovrà essere inserita nelle seguenti buste virtuali secondo le specifiche tecniche dettate dal Mepa:

- **Busta virtuale Amministrativa "A"** – contenente la documentazione amministrativa (Domanda di partecipazione, DGUE e documentazione a corredo);

- **Busta virtuale Tecnica "B"** – contenente la relazione tecnica, per l'attribuzione dei relativi punteggi;

- **Busta virtuale Economica "C"** – contenente l'offerta economica per l'attribuzione dei relativi punteggi.

La commistione tra i contenuti di carattere tecnico ed economico scaturente da un'eventuale confusione o dei documenti propri delle buste tecnica ed economica ovvero l'anticipata conoscenza nella fase amministrativa del contenuto dell'offerta tecnica od economica o nella fase tecnica dell'offerta economica costituiscono causa di esclusione dalla gara.

BUSTA AMMINISTRATIVA "A"

La busta Amministrativa "A" contiene:

- 1) la **Domanda di partecipazione** redatta secondo il modello predisposto dall'Ufficio e allegato al presente Disciplinare;
- 2) il **DGUE**;
- 3) la **documentazione a corredo**.

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di «Domanda di partecipazione» inserito nella RDO su piattaforma MePA e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni contenute nella stessa, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La domanda di partecipazione deve essere **firmata digitalmente** dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa ed in tal caso va allegata la relativa procura.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la

veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui all'art. 85 del D. Lgs. n.50/2016 redatto in conformità allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modificazioni, allegato alla RDO su piattaforma MePA.

Il DGUE, sottoscritto con firma digitale, a **pena di esclusione**, dal legale rappresentante contiene le seguenti informazioni:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 1, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «A» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. 5 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all'art. 5 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui all'art. 5 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

3)DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Nella Busta A il concorrente allega inoltre, a pena di esclusione dalla procedura, i seguenti documenti amministrativi:

- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'articolo 93 comma 8 del Codice;
- certificazione di cui all'art.93 comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. **solo per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta;**
- originali informatici dei documenti di gara sottoscritti digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa partecipante: (Bando, Disciplinare di gara; Capitolato speciale di Appalto ed altri documenti/modulistica);
- dichiarazione relativa all'accettazione dei contenuti del patto d'integrità in materia di contratti pubblici;
- dichiarazione di accettazione della Clausola Sociale di Prioritario Assorbimento del personale del precedente appaltatore;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC pari a € 18,00 (euro diciotto/00) firmata digitalmente dal legale rappresentante
- PASSOE firmato digitalmente dal legale rappresentante, rilasciato dall'ANAC per la gara di che trattasi all'operatore medesimo con cui si autorizza la Stazione Appaltante ad accedere ai dati e/o documenti ad esso associati nell'utilizzo del sistema AVCpass per la verifica dei requisiti;
- eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi;
- eventuale dichiarazione di "Avvalimento", firmata digitalmente dai legali rappresentanti contraenti;
- copia fotostatica non autenticata di documento d'identità in corso di validità di tutti i sottoscrittori.

BUSTA TECNICO-QUALITATIVA "B"

La busta "B – Offerta tecnica" dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura, i seguenti documenti:

a. Relazione tecnico-gestionale. La Relazione, *che non dovrà superare le 30 facciate numerate progressivamente*, dovrà essere costituita da una relazione tecnica chiara, precisa e completa, evitando scritti prolissi e inutilmente ripetitivi e contenente la descrizione dettagliata delle modalità operative con cui la ditta intende organizzare il servizio di che trattasi articolata descrivendo ed evidenziando i sotto elencati aspetti:

- *Qualità organizzativa dell'impresa;*
- *Qualità del servizio;*
- *Qualità economica.*

Tutti gli elaborati costituenti l'offerta tecnica come innanzi dettagliati, dovranno, a pena di esclusione:

- a) essere prodotti in formato informatico;
- b) consentire il soddisfacimento di ogni specifica tecnica richiesta dal Capitolato speciale di Appalto attraverso la chiara ed evidente indicazione degli stessi: in mancanza di tale evidenza, il requisito sarà considerato non soddisfatto.
- c) essere scevri da qualsivoglia indicazione e/o riferimento, diretto o indiretto, agli elementi propri dell'offerta economica.

Le offerte tecniche presentate sono vincolanti per gli operatori economici che le hanno presentate in quanto costituiscono proposta contrattuale.

L'offerta tecnica e gli elaborati allegati all'offerta tecnica, dovranno essere, a pena di esclusione, sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

La mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica potrà essere sanata con il ricorso istruttorio a condizione che sia riconducibile al concorrente.

BUSTA ECONOMICO-QUANTITATIVA “C”

Nella Busta Economica C, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere compilata l'offerta economica che verrà predisposta automaticamente dal sistema MePA, che dovrà essere formulata in termini di valore indicando l'importo offerto in cifre e in lettere.

In caso di contrasto tra ribasso offerto in cifre e in lettere sarà tenuta in considerazione l'offerta espressa in lettere.

Nell'offerta economica l'operatore deve obbligatoriamente indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

A pena di esclusione l'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.

ART. 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE PER AVVALIMENTO

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, dovrà essere allegata alla RdO, nella sezione “*Busta Documentazione*”, la documentazione di seguito indicata e s.m.i.:

A. dichiarazioni del concorrente: dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, sottoscritta con firma digitale, con la quale attesta che, per la presente gara, si avvale dei requisiti di partecipazione posseduti da altra impresa (impresa ausiliaria). Nella dichiarazione dovranno essere specificati in modo dettagliato i requisiti di partecipazione oggetto dell'avvalimento nonché, con riferimento all'impresa ausiliaria, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e legale rappresentante).

B. documenti nella disponibilità della ditta ausiliaria:

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, sottoscritta con firma digitale, con la quale:

- dichiara di possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D. lgs. 50/2016.

C. documenti nella disponibilità del concorrente:

Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il documento informatico contenente la scansione del contratto deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

ART. 8 - CAUZIONI ED ASSICURAZIONI

GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria *pari al 2% del valore dell'appalto*.

La garanzia garantisce la Stazione Appaltante per il caso della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. Essa deve avere una validità di almeno 180 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e potrà essere costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di fideiussione bancaria (o polizza assicurativa) o cauzione.

La fideiussione/polizza - così come previsto dall'art. 93 co. 4 del D. Lgs n. 50/2016 – deve contenere espressamente le seguenti clausole di:

- a) espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) espressa rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- c) operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa dovrà: a) essere prestata solo da: - Istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. 1/9/1993 n. 385; - Imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione; - Intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di impresa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998.

In caso di concorrenti plurisoggettivi, la cauzione dovrà essere prodotta:

- a. in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- b. in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
- c. in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c), e) dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, dal Consorzio medesimo;
- d. in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituire il Consorzio;
- e. in caso di A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) dal soggetto provvisto di organizzazione d'impresa con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;

In ogni caso, il documento contenente la copia informatica del contratto di fideiussione prodotta nella presente procedura dovrà:

I. essere corredato di copia della procura speciale con cui l'Impresa di Assicurazione o l'Istituto Bancario conferisce mandato all'agente o funzionario di impegnare la medesima; il documento deve essere prodotto in copia autenticata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall'agente o dal funzionario delegato ai sensi del dpr. 445/00 e sottoscritta con firma digitale;

II. essere sottoscritto digitalmente:

- A. in caso di raggruppamento di imprese di cui all'art. 45 co. 2, lett. d) del D.lgs. 50/2016:
 - *nel caso di raggruppamento già costituito*, dall'impresa mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati;
 - *nel caso di raggruppamento non costituito*, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi;
- B. in caso di consorzio di cui all'art. 45 co. 2, lett. e), del D.lgs. 50/2016:
 - *nel caso di consorzio già costituito*, dal consorzio medesimo;
 - *nel caso di consorzio non ancora costituito*, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi.
- C. in caso di soggetto di cui all'art. 45, co. 2, lett. f), del D.lgs. 50/2016:
 - *per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza*, dall'organo comune con potere di rappresentanza;
 - *per le altre reti di imprese*, dall'organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure dall'impresa retista con qualifica di mandataria alla quale sono stati conferiti poteri di rappresentanza.
- D. *in caso di soggetto di cui all'art. 45, co. 2, lett. g) del D. Lgs. 50/2016*, dal soggetto medesimo.
- E. *in caso di consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.lgs. 50/2016*, dal soggetto medesimo;
- F. in caso di Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.): dalle imprese e dalle organizzazioni di volontariato e dagli altri soggetti sprovvisti di organizzazione di impresa costituenti l'ATS.

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita in contanti, dovrà essere prodotta originale della quietanza di versamento alla Tesoreria Comunale indicando nella causale il numero di Rdo, l'oggetto sintetico della gara e il numero di Cig.

In caso di non aggiudicazione dell'appalto, la cauzione provvisoria verrà svincolata nei termini e con le modalità di cui all'art. 93, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

GARANZIA DEFINITIVA

Nel caso di aggiudicazione definitiva, l'affidatario dovrà costituire una garanzia definitiva nelle forme e con le modalità prescritte dall'art. 103, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 10% del valore totale del contratto,

salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento; in tal caso la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l'esecuzione del contratto l'Amministrazione dovesse avvalersene.

A tal fine, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la predetta garanzia per il caso in cui l'offerente risultasse affidatario.

RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA

Gli operatori economici in possesso di certificazione di qualità aziendale e ambientali secondo le tipologie indicate nell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, possono presentare cauzione ridotta nelle misure percentuali ivi indicate, eventualmente cumulabili se in possesso degli ulteriori requisiti indicati nel precitato comma nonché nelle altre disposizioni di legge.

Per fruire delle riduzioni di cui sopra l'operatore economico, a pena di irregolarità formale sanabile con soccorso istruttorio, segnala, in sede di offerta:

1. di essersi avvalso, nella determinazione dell'importo della cauzione della facoltà di riduzione di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;

2. indicazione del/i certificato/i di qualità di cui si è avvalso per la riduzione.

Per godere delle suddette decurtazioni in caso di ATI o consorzi ordinari, ogni impresa facente parte del raggruppamento/consorzio dovrà essere in possesso dei requisiti dai quali discende il diritto alle medesime.

ASSICURAZIONE PER DANNI ALL'AMMINISTRAZIONE E PER RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

Qualora non sussista adeguata polizza assicurativa, il Soggetto aggiudicatario del servizio deve provvedere a stipulare una specifica assicurazione per la responsabilità civile derivante da danni cagionati dai soggetti frequentanti i servizi, ad altri utenti, agli operatori ed a terzi.

Gli utenti devono essere assicurati anche contro gli infortuni; per le attività per cui questa è obbligatoria, deve essere assicurata, inoltre, la copertura I.N.A.I.L..

Ai sensi dell'art. 103 D.LGS 50/2016, l'esecutore dei servizi è obbligato a stipulare e consegnare all'Ufficio di Piano le seguenti coperture assicurative:

1. Polizza di assicurazione a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di cose, animali, impianti ed opere, anche se pre-esistenti, verificatesi durante l'esecuzione dei servizi. Il massimale è pari all'importo del contratto. Decorrenza fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

2. Polizza di assicurazione a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi (RCT). Il massimale è pari al 5% dell'importo dei servizi con un minimo di: € 500.000,00. Decorrenza fino alla data di emissione del certificato/attestato di regolare esecuzione.

La polizza RCT deve coprire tutti i danni derivanti dall'esercizio d'attività d'impresa, come riportato nel certificato della Camera di Commercio dell'aggiudicatario ovvero tutti i rischi relativi al titolo dell'appalto o alla categoria dei servizi compresi nell'appalto.

Le suddette polizze dovranno essere prodotte dall'impresa aggiudicatrice prima della stipula del contratto d'appalto e almeno 10 giorni prima della consegna dell'esecuzione delle prestazioni.

L'Organizzazione aggiudicataria del servizio si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il personale impiegato per l'esecuzione dei servizi, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, compresa la copertura assicurativa, ove necessario, per recarsi fuori il territorio provinciale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Al fine di assicurare un processo qualitativo continuo, che tiene conto anche delle condizioni di lavoro del personale, l'Organizzazione aggiudicataria si obbliga a esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, i riscontri sia del pagamento degli importi relativi alle prestazioni lavorative, sia dei pagamenti relativi alla copertura degli oneri assicurativi e previdenziali relativi al personale impegnato nell'esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato.

Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la segnalazione delle eventuali incongruenze agli organi competenti.

ART. 9 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/16. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelli afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 10 – CONTRIBUTO ALL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **18,00** secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della Legge n. 266/2005.

ART. 11 – TIPO DI PROCEDURA, MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL CONTRAENTE

TIPO DI PROCEDURA

L'affidamento in questione si svolge utilizzando la piattaforma Mepa secondo le condizioni previste dal Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A.) mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL CONTRAENTE

L'appalto sarà aggiudicato in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, individuata sulla base degli elementi di valutazione e parametri successivamente elencati, con la ripartizione del punteggio massimo di 100 punti attribuito in base agli elementi di seguito dettagliati.

La gara è aggiudicata all'offerta qualitativamente più adeguata al Servizio richiesto, nonché economicamente più vantaggiosa.

Il presente appalto, in quanto avente ad oggetto la gestione di servizi sociali, è disciplinato dalle norme del Regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4 e ss.mm.ii., attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006 n.19.

La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

L'importo presunto è da rideterminare in funzione del ribasso offerto, e secondo le specifiche indicate nell'offerta allegata al contratto. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Organizzazione aggiudicataria per l'esecuzione a perfetta regola d'arte, dei servizi dati in appalto ed effettivamente attivati e svolti secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente capitolato; lo stesso si intende pertanto remunerativo per tutte le prestazioni previste nel presente capitolato per implicita ammissione dell'Organizzazione affidataria.

Le offerte saranno valutate da apposita commissione, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata attraverso l'applicazione dei seguenti criteri e punteggi:

A. QUALITA' ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA	MAX PUNTI 30
B. QUALITA' DEL SERVIZIO	MAX PUNTI 40
C. QUALITA' ECONOMICA	MAX PUNTI 10
D. OFFERTA ECONOMICA	MAX PUNTI 20
TOTALE	MAX PUNTI 100

Dopo aver verificato la regolarità della documentazione ai fini dell'ammissione alla gara, la commissione effettuerà una graduatoria espressa in punti assoluti da 1 a 100, suddivisi tra offerta tecnica e offerta economica come segue:

OFFERTA TECNICA ➡ MAX 80 PUNTI
OFFERTA ECONOMICA ➡ MAX 20 PUNTI

DETTAGLIO CRITERI DI VALUTAZIONE (OFFERTA TECNICA)

L'offerta tecnica verrà valutata dalla Commissione giudicatrice sulla base dei seguenti elementi e criteri di valutazione:

COD. CRITERIO	ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
A	QUALITA' ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA	Totale max punti 30
a.1	Presenza di sedi operative nell'ambito territoriale di svolgimento del servizio	max punti 5
a.2	Dotazione strumentale utilizzata (da attribuirsi comparando la dotazione strumentale delle ditte partecipanti)	max punti 5
a.3	Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti: (da attribuirsi per l'espletamento del servizio in orari extra per ogni attività volta ad aiutare l'utente)	max punti 5
a.4	Capacità di contenimento del turn over degli operatori Il tasso di turn over è attribuito secondo i seguenti sub-criteri: a.4.1 Qualità degli strumenti e delle modalità di contenimento adottati max punti 1 a.4.2 Tasso medio di turn over registrato nel periodo soggetto a valutazione: max punti 2 - Fino al 20% punti 2 - Dal 21% al 40% punti 1 - Oltre il 40% punti 0	max punti 3
a.5	Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro (da attribuirsi comparando le modalità organizzative volte al coinvolgimento degli operatori e degli utenti indicate dalle ditte partecipanti);	max punti 6
a.6	Formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali aggiuntive a quelle previste per l'espletamento del servizio: (da attribuire punti 1 ad ogni figura aggiuntiva per l'espletamento del servizio)	max punti 4
a.7	Capacità di collaborare con la rete dei servizi territoriali: (da attribuire un punto ad ogni partenariato certificato e precedente alla data di pubblicazione del bando)	max punti 2
B	QUALITA' DEL SERVIZIO	Totale max punti 40
b.1	Professionalità degli operatori impegnati nel servizio (da attribuirsi comparando i dati forniti dalle ditte partecipanti)	max punti 5
b.2	Capacità progettuale adeguata (da attribuirsi alla capacità progettuale evinta dalla relazione descrittiva del progetto complessivo con definizione degli obiettivi generali e specifici)	max punti 20
b.3	Innovatività rispetto alla accessibilità dell'offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti (da attribuirsi alla precisazione di proposte innovative, anche sperimentali, riferite ad attività tecniche, modalità relazionali e comportamentali di supporto ai singoli, ai gruppi e ai	max punti 5

	contesti di riferimento finalizzate alla costante ottimizzazione del servizio stesso)	
b.4	Varianti migliorative proposte (da attribuirsi valutando i progetti presentati). Si precisa che ogni intervento migliorativo dovrà essere concreto e descritto in maniera particolareggiata, realizzabile autonomamente da parte della Ditta, previo accordo da parte dalla stazione appaltante.	max punti 5
b.5	Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza (precisazione degli strumenti); (da attribuirsi per l'utilizzo di schede, questionari e rilevazione della customer satisfaction per documentare e valutare l'attività realizzata, la qualità del servizio e del grado di soddisfacimento dell'utenza);	max punti 3
b.6	Certificazione di qualità (punti 1 per ciascuna certificazione di qualità)	max punti 2
C	QUALITA' ECONOMICA	Totale max punti 10
c.1	Fatturato complessivo dell'ultimo triennio per servizi uguali a quello oggetto di gara (da attribuirsi con applicazione della seguente formula: $X = V_a * C/V \text{ max}$. Dove: X = punteggio da attribuire; C = 6; V_a = Volume globale della ditta; V max = Volume globale massimo delle ditte partecipanti)	max punti 6
c.2	Elementi di innovazione nel monitoraggio e rendicontazione finanziaria (da attribuirsi comparando i dati forniti dalle ditte partecipanti)	max punti 4

Per l'assegnazione dei punteggi delle diverse offerte per ognuno dei punti sopraindicati, sono previsti cinque giudizi da attribuire per la valutazione e a detti giudizi corrispondono rispettivamente le percentuali (%) dei punteggi come segue:

OTTIMO: sarà assegnato il 100% del punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione; BUONO: sarà assegnato il 75% del punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione; SUFFICIENTE: sarà assegnato il 50% del punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione;

SCARSO: sarà assegnato il 25% del punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione; INSUFFICIENTE: sarà assegnato lo 0% del punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione.

Non saranno ammessi all'apertura delle offerte economiche i concorrenti che, nella valutazione degli elementi qualitativi non abbiano raggiunto il punteggio complessivo di punti 48 sugli 80 punti massimi assegnabili.

D. OFFERTA ECONOMICA

Max Punti 20

L'offerta dovrà essere espressa "a valore", indicando l'importo offerto in cifre e in lettere. In caso di contrasto tra ribasso offerto in cifre e in lettere sarà tenuta in considerazione l'offerta espressa in lettere.

Saranno ammesse solo offerte in ribasso. Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali, alternative o condizionate. Il ribasso offerto non può essere pari a zero o a cento.

Il punteggio verrà calcolato secondo la seguente **formula a proporzionalità inversa (interdipendente)**:

$$\text{al ribasso (in funzione del prezzo)} \quad PE = P_{\text{Emax}} \times \frac{P_{\text{min}}}{P}$$

dove:

P_{Emax} : punteggio massimo attribuibile

P: prezzo (valore) offerto dal concorrente

P_{min} : prezzo più basso tra quelli offerti in gara

Questa formula assegna un punteggio inversamente proporzionale al prezzo offerto, con coefficiente di proporzionalità dato dal prezzo più basso offerto in gara.

A parità di punteggio complessivo finale, l'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà riportato il maggior punteggio nella valutazione della qualità del servizio ed, in caso di ulteriore parità, si procederà con il sorteggio.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo d'impresa:

- *non ancora costituito*, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata,
- *già costituito*, l'offerta economica potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo, in nome e per conto proprio e delle mandanti. Nel caso di consorzio ex art. 2602 del c.c.:
- *non ancora costituito*, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata,
- *già costituito*, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del Consorzio,

Per tutte le altre forme di Consorzio, a pena di esclusione, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio.

VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'impresa rimane vincolata alla sua offerta fino al centottantesimo giorno (180 giorni) dalla data di scadenza della presentazione delle offerte.

È facoltà della Stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto come pure di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente, idonea e congrua in relazione all'oggetto della gara sotto sia sotto il profilo tecnico che sotto quello economico.

ART. 12 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La scelta della migliore offerta è demandata alla valutazione di una Commissione Giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante, che opererà in conformità all'art.77 del Decreto Legislativo n.50/2016, alle specifiche prescrizioni contenute nel presente Disciplinare - Bando di gara e nel capitolato speciale di appalto nonché in conformità alle linee guida adottate e ad adottarsi da parte dell'A.N.A.C.

La commissione giudicatrice è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e può lavorare a distanza con procedure telematiche. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata dalla Commissione Giudicatrice in base agli elementi di valutazione ed ai pesi ponderali indicati al precedente paragrafo 18, nel rispetto delle modalità ivi specificate.

ART. 13 – CAUSE DI ESCLUSIONE DELL'OFFERTA

Saranno causa di esclusione dell'offerta:

- a) il pervenimento delle offerte oltre il termine indicato nella lettera di invito ad RdO;
- b) la presenza di una delle situazioni di esclusione previste dall'articolo 38 del Codice;
- c) la violazione di prescrizioni previste dal codice, dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti;
- d) incompletezza della documentazione a corredo delle buste virtuali di cui all'art.6 del presente disciplinare;
- e) la formulazione dell'offerta in lingua diversa da quella italiana;
- f) l'offerta condizionata, parziale o in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- g) la mancata integrazione o regolarizzazione di elementi essenziali entro il termine assegnato ai sensi dell'articolo 38, comma 2-bis e dell'articolo 46, comma 1-ter del codice;
- h) la non accettazione della clausola sociale, fatta salva l'ipotesi in cui l'operatore economico manifesti il proposito di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione imprenditoriale.

ART. 14 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le varie fasi di gara verranno espletate secondo le procedure previste dalla piattaforma MePA mediante un procedimento di tipo informatico.

L'apertura virtuale delle buste avverrà nelle date indicate sul MePA, secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte sul MePA-CONSIP, attraverso passaggi standard preordinati dal sistema.

La prima sessione pubblica di gara avrà luogo il giorno e l'ora indicati nella lettera di invito ad RdO.

Tale sessione, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante la piattaforma del MePA almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sessioni saranno comunicate ai concorrenti con il medesimo mezzo, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Il Responsabile unico del procedimento procederà, nella prima sessione pubblica, alla presenza di due testimoni:

- alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa virtuale pervenuta;
- all'esclusione di domande di partecipazione virtuali eventualmente pervenute fuori dai termini indicati nella lettera di invito ad RDO (pertanto le buste virtuali "tardive" non saranno aperte);
- alla verifica della correttezza formale della documentazione amministrativa virtuale pervenuta e all'ammissione dei concorrenti partecipanti ovvero ancora al ricorso all'istituto del soccorso istruttorio.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, della quale sarà data notizia ai concorrenti mediante pubblicazione nell'area "Comunicazioni" del MePA, la commissione comunicherà i punteggi, attribuiti alle singole offerte tecniche, nonché le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e attraverso i passaggi del sistema MEPA procederà ad elencare i concorrenti che hanno superato positivamente tutte le fasi di valutazione mostrando la classifica per attestare la conclusione delle attività di valutazione e procedere eventualmente all'aggiudicazione.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 15.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP, che procederà sempre ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lettera b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'articolo 59, comma 4 lettere a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della

Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, trasmettendo al RUP tutti gli atti e i documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12 del Codice.

15. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

La congruità dell'offerta è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente disciplinare.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.

ART. 16 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva anche la facoltà di non addivenire all'aggiudicazione del servizio, ai sensi dell'articolo 95, comma 12 del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida o laddove una sola offerta tra quelle pervenute sia ritenuta valida.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli articoli 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 lettera a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di qualificazione in capo all'aggiudicatario.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia).

Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis, e 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, e 92, commi 3 e 4, del citato decreto.

A norma dell'art. 32, c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia dell'aggiudicazione. La stipula del contratto avviene nella forma della scrittura privata mediante lo scambio, attraverso la piattaforma del Mepa, dei documenti digitali dell'offerta del fornitore e del documento di accettazione del soggetto aggiudicatore sottoscritti dalle parti con firma digitale. Resta a carico del soggetto aggiudicatario l'assolvimento dell'imposta di bollo sul contratto ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972. Il pagamento dovrà essere assolto in modo virtuale, facendo pervenire alla stazione appaltante, prima della stipula del contratto, la relativa ricevuta del pagamento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Il contratto, composto dall'offerta dell'operatore economico Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità ordinante, è disciplinato dalle condizioni generali di contratto, allegato al Bando "SERVIZI – Servizi sociali" del Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione di Consip, oltre che dalle norme contenute nella documentazione predisposta dal Comune, Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, che prevalgono su quelle generali.

La stipula del contratto avverrà mediante la procedura informatica del mercato elettronico con accesso dal link "dati e documenti di stipula". In tale sede, saranno gestiti tutti i dati ed i documenti richiesti per perfezionare il contratto, in particolare, l'invio del documento di stipula, firmato digitalmente.

Il documento di stipula del contratto viene prodotto automaticamente dalla piattaforma e contiene i dati della R.d.O. pubblicata ed i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva.

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'articolo 93, commi 6 e 9, del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli pervengono dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.

Nello specifico l'aggiudicatario dovrà:

- Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e del presente disciplinare;
- Esibire, qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 48, c. 13 del D. Lgs. 50/2016;
- Sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l'Amministrazione si riserva di disporre la decadenza dall'aggiudicazione, all'escussione della garanzia provvisoria e all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto sono a carico del soggetto aggiudicatario: in particolare sono a suo carico le spese per diritti, bolli, registrazioni, ecc.

ART. 17 – CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

L'Ambito Territoriale intende salvaguardare il personale attualmente in servizio.

Trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, garantendo, al fine della stabilità occupazionale del personale impiegato, l'applicazione del CCNL "Cooperative Sociali". (Linee guida n. 13 dell'A.N.A.C.)

L'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'Operatore Economico, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione dell'Operatore Economico subentrante nonché con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo fabbisogno.

Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire (numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall'attuale Appaltatore, qualifica, livelli retributivi e data di assunzione) la Stazione appaltante rende noti i dati relativi alle unità di personale impiegato attualmente dall'Operatore Economico uscente, trasmessi dall'affidatario del servizio uscente e riportati in allegato al Disciplinare di gara.

Il concorrente dovrà allegare all'offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa.

Secondo le Linee guida n. 13 dell'A.N.A.C. la **non accettazione della clausola sociale comporta l'esclusione dalla gara**, tuttavia l'**esclusione**, viceversa, **non è fondata nell'ipotesi** in cui l'operatore economico manifesti il proposito **di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione imprenditoriale**, che è cosa diversa dal suo inadempimento successivo che può invece determinare la risoluzione oltre che l'obbligo di corrispondere delle penali commisurate alla gravità della violazione.

La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche.

Qualora la Stazione appaltante accerti in gara, se del caso attraverso il meccanismo del soccorso istruttorio, che il concorrente rifiuta, senza giustificato motivo, di accettare la clausola sociale, si impone l'esclusione della gara, laddove l'accertamento compiuto dall'Amministrazione consente di ritenere che l'Operatore Economico intende rifiutare l'applicazione della clausola, legittimamente prevista.

ART. 18 - CONTROLLI ANTIMAFIA

La stipula del contratto sarà subordinata all'acquisizione da parte della Stazione Appaltante – ai sensi dell'articolo 83 del D. Lgs. n. 159 del 2011 - della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 e seguenti del citato Decreto Legislativo relativa all'aggiudicatario. A tal fine quest'ultimo sarà tenuto a fornire, su richiesta della Stazione Appaltante, autocertificazione da parte dei soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni di cui agli articoli 84 e seguenti del citato D. Lgs. 159 del 2011 (soggetti elencati, per tipologia di impresa, nell'allegato 8).

La mancata o incompleta produzione della documentazione entro il termine di 15 giorni da quando ciascuna richiesta sarà ricevuta dall'aggiudicatario, termine prorogabile una sola volta per motivate ragioni oggettive, la Stazione appaltante potrà dichiarare decaduta l'aggiudicazione e disporre la revoca, incamerare la cauzione provvisoria e segnalare il fatto, se del caso, alle Autorità competenti. In tal caso la Stazione appaltante procederà alla conseguente eventuale aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, al quale verrà richiesta la documentazione di cui al presente articolo.

L'Aggiudicatario, in luogo della produzione delle citate autocertificazioni, potrà comunicare la propria eventuale registrazione o eventuale domanda di iscrizione nell'Elenco Imprese iscritte nelle White Lists (elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa) presso la Prefettura o Commissariato del Governo competente.

ART. 19 - ACCESSO AGLI ATTI

L'offerente dovrà indicare in sede di offerta quali sono i documenti esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'articolo 53, comma 5, del codice in quanto, secondo motivata e comprovata dichiarazione, costituiscono segreti tecnici o commerciali.

In deroga al principio generale, il diritto di accesso agli atti deve essere comunque garantito quando l'interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (art.22 comma 1 lett. b) L.241/1990) è prevalente rispetto all'esigenza di riservatezza e segretezza.

Peraltro la partecipazione alle gare di appalto pubbliche comporta l'accettazione implicita da parte del concorrente delle regole di trasparenza ed imparzialità che caratterizzano la selezione, fermo restando l'obbligo tassativo per il richiedente l'accesso di utilizzare i documenti acquisiti esclusivamente per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici.

ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' assolutamente vietata la cessione del contratto o quanto altro oggetto dello stesso conseguente all'affidamento, sotto pena dell'immediata rescissione del contratto, rifusione dei danni e rinuncia da parte delle ditte a qualsiasi indennizzo per servizi iniziati ed anche eseguiti.

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e/o negli altri casi in cui la ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, sarà facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto qualora si verifichi l'incapacità del nuovo soggetto di fare fronte adeguatamente al servizio con le modalità dell'aggiudicatario originale.

ART. 21 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

In caso di decadenza dall'aggiudicazione o di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione, ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.

Entro i termini di validità dell'offerta economica, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione di prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante dovesse avere necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell'offerta economica, il concorrente contattato dall'Amministrazione avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.

Ove nel termine fissato nel suddetto disciplinare la ditta non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla sottoscrizione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, questa stazione appaltante avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'incameramento della cauzione provvisoria.

ART. 22 - ALTRE INFORMAZIONI

La dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR n.445/2000 non è soggetta ad autenticazione né deve essere corredata della copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante se sottoscritta con firma elettronica digitale in conformità alle prescrizioni del Codice dell'Amministrazione digitale 7 marzo 2005, n. 82.

La documentazione dovrà essere prodotta in originale o copia conforme all'originale. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi.

Le dichiarazioni sostitutive di fatti e stati che devono essere rilasciate da soggetti (diversi dal legale rappresentante o dal procuratore speciale) sprovvisti di firma digitale dovranno essere accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi.

Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. L'Amministrazione effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del Dpr. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

L'Amministrazione aggiudicatrice non potrà essere ritenuta responsabile per qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, la piattaforma MePa ovvero a disservizi imputabili alla piattaforma MePa.

ART. 23 - NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

1. Trasparenza e Tracciabilità: l'operatore economico aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della Legge 136/2010, dall'art. 17 della legge 55/1990.
2. Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendenti: in caso di aggiudicazione, l'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, condizioni normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabile alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
3. In caso di raggruppamento/consorzi: anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
4. In caso di avvalimento: la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
5. La disciplina normativa applicabile è quella di cui al vigente D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che ha sostituito il D. Lgs. n. 163/06. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente disciplinare si rinvia a quanto statuito nei documenti di gara allegati alla RdO e nel Bando di Abilitazione Mepa di riferimento.

ART. 24 - CONTROVERSIE

In caso di controversie sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto si applicano le disposizioni contenute nella Parte VI, Titolo I, Capo II del D. Lgs. n. 50/2016 cui si rimanda.

Qualora non si addivenga ad una soluzione bonaria della controversia, il foro competente è quello di Lecce.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. al Tribunale Amministrativo della Puglia, Sezione di Lecce, entro il termine prescritto dalla norma a far data dalla pubblicazione sulla piattaforma Mepa.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) nonché del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo, si informa che:

- a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Casarano, 27.06.2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Gigliola Totisco